

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO CITTÀ DI SUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N.79

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2020 ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL D.LGS. N. 118/2011.

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di settembre alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

	Cognome e Nome	Presente
1.	GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Sì
2.	MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Sì
3.	PELISSERO Giuliano - Assessore	Sì
4.	VALERIO Cinzia - Assessore	Sì
5.	COLAMARIA Antonella - Assessore	Sì

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dott. Giovanni.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare:

- il comma 4 dell'art. 147-quater, introdotto con il D.L. 174 del 10/10/2012 convertito nella legge n. 213/2012:
 - 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- il comma 8 dell'art. 151 ed i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis;

Rilevato che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" i seguenti enti ed organismi:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- **2)** gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- **2.1)** gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che

svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

- **2.2)** gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- **3)** le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
- **3.1)** le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- **3.2)** le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato che ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118:

- 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.;

Rilevato che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato al punto 3.1, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inclusi nel perimetro di consolidamento ed essere pertanto esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;

sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici
- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Rilevato ancora che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione e che, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative e i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Preso atto che la partecipazione in società ed altri organismi mira alla realizzazione dei servizi ai cittadini e allo sviluppo territoriale in modo ottimale;

Preso altresì atto che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. È composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e va corredato con la Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Amministrazione Pubblica capogruppo. Il bilancio consolidato è quindi lo

strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione;

Rilevato che, alla luce della normativa sopra richiamata, il Comune di Susa è tenuto a redigere annualmente un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune stesso, attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Susa;
- la propria deliberazione n. 91 del 03.11.2020 con la quale si è provveduto all'aggiornamento degli elenchi previsti dall'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (GAP e perimetro di consolidamento) e che definisce, alla luce dei chiarimenti interpretativi ed operativi nel frattempo intervenuti, il seguente Perimetro di consolidamento:

		PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
	Denominazione	% di partecipazione
1	Acsel Spa	9,59 %
2	SMAT Spa	0,00013%
3	C.A.DO.S. – Consorzio ambiente Dora Sangone	1,89%
4	CON.I.S.A Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale	7,04 %
5	Turismo Torino e Provincia	1,14%
6	ATO 3 TORINESE	0,17%

Visti i bilanci dell'esercizio 2020 degli enti e delle società partecipati da assoggettare a consolidamento;

Visto lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020, che comprende:

- Stato Patrimoniale consolidato e Conto Economico consolidato, allegati sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- Relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal punto 5 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, allegata sotto la lettera A) per farne integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2. **Di approvare** lo schema di bilancio consolidato del Comune di Susa al 31 dicembre 2020, costituito da:
 - Stato patrimoniale consolidato e Conto Economico consolidato, redatti secondo il modello di cui all'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, allegati sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
 - Relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal punto 5 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, allegata sotto la lettera A) per farne integrante e sostanziale.
- 3. **Di dare atto** che sullo schema di bilancio consolidato 2020 di cui al punto 2 sarà acquisito il parere dell'organo di revisione.
- 4. **Di dare atto** che lo schema di bilancio consolidato 2020, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, unitamente alla relazione del revisore dei conti sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.
- 5. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese.

Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente Firmato Digitalmente GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale Firmato Digitalmente BARBERA Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

□ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.				
Susa,				
	Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone			